



Città di Aversa

*Regolamento
per l'istituzione ed il funzionamento
dei consigli di
circoscrizione e di frazione*

approvata con deliberazione di c.c. n° 184 del 9.10.1987
integrato con delibera di C.C. n. 257 del 08.09.1988

ART. 1
ISTITUZIONE DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE E DI FRAZIONE

Per effettiva attuazione dei principi, dettati dalla Costituzione Repubblicana, della partecipazione popolare, dell'autonomia e del decentramento per favorire lo sviluppo democratico della Comunità e una più efficiente e moderna funzionalità amministrativa, adeguata alle crescenti esigenze dell'intera collettività, sono istituiti i Consigli di Circoscrizione e di Frazione, nell'ambito delle Circoscrizioni e delle Frazioni nelle quali è diviso il territorio del Comune di Avezzano, nelle delimitazioni di cui all'allegato A) al presente Regolamento. Il numero delle Circoscrizioni nonché i loro confini possono essere modificati con semplice deliberazione del Consiglio Comunale, sentita la IV Commissione Consiliare permanente ed i Consigli di Circoscrizione interessati.

ART. 2
SCOPI DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE E DI FRAZIONE

Il Consiglio di Circoscrizione e di Frazione costituisce organo di promozione della permanente partecipazione democratica dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del Comune e strumento per stimolare la conoscenza, il dibattito e la collaborazione, anche critica, dei cittadini in ordine a problemi d'interesse particolare di circoscrizione o di frazione e di interesse generale.

Svolge ogni attività ritenuta proficua per la Circoscrizione e la Frazione, individuando le aspirazioni della popolazione ed adoperandosi per la loro realizzazione:

- esprime pareri e proposte in ordine al funzionamento degli uffici decentrati e alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali, sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive e ricreative e di ogni altro ordine, esistenti nella circoscrizione;
- convoca, secondo le norme del presente regolamento, le assemblee per la pubblica discussione dei problemi inerenti alla circoscrizione;
- formula proposte per la soluzione dei problemi amministrativi interessanti la Circoscrizione;
- esprime pareri, non vincolanti su propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione Comunale, sulla materia di competenza del Consiglio Comunale, e in particolare:
 - a) - Sullo schema di bilancio preventivo approvato dalla Giunta Comunale e sui piani economici pluriennali d'investimento e spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni.
 - b) - Sui criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi.
 - c) - Sul piano regolatore generale e sul programma di fabbricazione, sui piani particolareggiati e di zone e sulle convenzioni urbanistiche ed in particolare sulle opere di urbanizzazione e localizzazione di edifici destinati a servizi sociali, riguardante la circoscrizione.

ART. 3
ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Per l'attuazione dei propri fini istituzionali il Consiglio di Circoscrizione e di Frazione:

- convoca l'assemblea Generale della Circoscrizione o della Frazione;
- stabilisce rapporti di consultazione e di collaborazione con Enti, Organizzazioni ed Associazioni esistenti nel territorio;
- promuove riunioni di categoria, incontri e dibattiti su ogni argomento di diretto interesse per la Circoscrizione o la Frazione e per la Città: può costituire Commissioni per particolari materie;
- può presentare petizioni, proposte e ordini del giorno alla IV Commissione competente per i rapporti con i Consigli di Circoscrizione;
- può invitare alle sue sedute rappresentanti del Comune o di altri Enti.

Quale organo rappresentativo-consultivo della popolazione, il Consiglio di Circoscrizione o di Frazione opera secondo il metodo e il costume democratico, in armonia con la Costituzione Repubblicana.

ART. 4 SEDE

Il Consiglio di Circoscrizione o di Frazione ha sede nel Centro Civico della rispettiva Circoscrizione o Frazione, in locali reperiti dalla Giunta Municipale, appositamente attrezzati ed organizzati.

ART. 5 COMPOSIZIONE

Il numero dei componenti dei Consigli di Circoscrizione non può essere superiore a sedici unità.

ART. 6 MODALITA' DI NOMINA DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE

I Consigli di Circoscrizione e di Frazione sono eletti dal Consiglio Comunale in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna Circoscrizione dalle singole liste nelle ultime elezioni comunali su indicazione degli stessi gruppi Consiliari.

ART. 7 REQUISITI PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE

Sono eleggibile a Consigliere di Circoscrizione o di Frazione tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età e che abbiano la residenza nell'ambito del territorio della Circoscrizione.

Non possono essere eletti nel Consiglio di Circoscrizione o di Frazione:

- a) - i Consiglieri Comunali;
- b) - i Consiglieri Provinciali e Regionali, i Deputati e i Senatori;
- c) - i membri del Comitato di Controllo sugli atti degli Enti Locali;
- d) - i componenti dei Consigli di Amministrazione delle aziende Municipalizzate;
- e) - i componenti delle pubbliche istituzioni di assistenza e beneficenza e dell'ente ospedaliero;
- f) - i dipendenti comunali;
- g) - coloro che non abbiano i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale.

La perdita dei requisiti comporta la decadenza della carica. Essa viene dichiarata dalla Giunta Comunale e ratificata dal Consiglio Comunale che dispone la surroga del Consigliere dichiarato decaduto.

ART. 8 COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Circoscrizione o di Frazione si intende costituito dopo la proclamazione degli eletti da parte del Consiglio Comunale che fissa anche il numero dei Consiglieri di ogni singola circoscrizione proporzionalmente agli iscritti nelle liste elettorali.

ART. 9 DURATA DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Circoscrizione o di Frazione dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto.

Il Consiglio Comunale prende atto delle decadenze del Consiglio di Circoscrizione o di Frazione e la dichiara formalmente nel caso venga a mancare la maggioranza dei componenti, provvedendo alla sua ricostituzione.

Dopo il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute del Consiglio di Circoscrizione e di Frazione, il Consigliere è dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale nella prima seduta.

In caso di decadenza o di dimissioni le eventuali sostituzioni sono adottate dal Consiglio Comunale.

ART. 10 RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunisce, in seduta ordinaria, almeno ogni tre mesi.

Il Consiglio si riunisce inoltre in seduta straordinaria per iniziativa del Presidente, ovvero su richiesta del Sindaco o di almeno un terzo dei Consiglieri o un terzo dei Consiglieri di Circoscrizione.

Per il caso che la richiesta di convocazione provenga dai Consiglieri essa deve essere fatta per iscritto e contenere l'indicazione delle questioni da portare all'ordine del giorno.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente, mediante avviso scritto da spedirsi, al domicilio dei Consiglieri, almeno sei giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a due giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso anche al Sindaco, all'assessore per il decentramento ed ai membri della IV Commissione Consiliare Permanente.

Dalla convocazione del Consiglio e degli argomenti da trattare è data notizia alla cittadinanza della circoscrizione o della frazione con pubblico manifesto e con affissione dell'avviso nel pubblico albo.

Alla convocazione del Consiglio in conseguenza della richiesta del Sindaco, dei consiglieri comunali e di circoscrizione, nella percentuale indicata al 2° comma del presente articolo, il Presidente deve provvedere, entro dieci giorni dalla richiesta, nel caso di una iniziativa vi provvede il Sindaco.

Questi può provvedere alla convocazione del Consiglio anche per il caso di assenza o di impedimento del Presidente.

L'elenco degli argomenti da trattare è disposto dal Presidente, fatto salvo il caso della richiesta di convocazione presentata come innanzi dai consiglieri, laddove gli argomenti debbono essere specificati come da indicazione dei richiedenti la convocazione. Ogni Consigliere di Circoscrizione o di frazione può fare inserire proprie proposte.

ART. 11 MODALITA' E VALIDITA' DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Circoscrizione o di Frazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in 1^ convocazione, in 2^ perché sia valida la seduta è necessaria

la presenza di un terzo dei consiglieri con approssimazione per eccesso.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, per cui nessuna proposta atto o richiesta, potrà considerarsi approvata se non avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.

Il Consiglio vota a scrutinio palese, salvo che per la elezione del Presidente ed in genere per le questioni che riguardino singole persone o che comunque, comportino un giudizio sulle persone.

La riunione è presieduta dal Presidente, o, in caso di sua assenza dal Consigliere più anziano per numero di voti riportati, e, in caso di parità di voti, dal Consigliere più anziano di età.

Le sedute del Consiglio di Circoscrizione o di Frazione sono pubbliche fatta eccezione per le questioni riguardanti persone.

Lo stesso Consiglio stabilirà le forme ed i modi per consentire ai cittadini di assistere e di partecipare alla discussione.

Il Consiglio può invitare alle proprie sedute amministratori, tecnici ed esperti ed ascoltare il loro parere o relazioni in ordine a determinati problemi.

Una parte della seduta potrà essere riservata alla pubblica discussione alla quale chiunque tra i cittadini presenti potrà partecipare.

Il Sindaco; gli Assessori, i componenti la IV Commissione Consiliare e gli altri Consiglieri Comunali hanno la facoltà di intervenire alle sedute del Consiglio senza diritto al voto, che resta riservato esclusivamente ai consiglieri di circoscrizione o di frazione.

Il Consiglio di Circoscrizione o di Frazione nomina tra i suoi membri un segretario, il quale provvede alla redazione del verbale riassuntivo della seduta, con le decisioni adottate, l'esito delle votazioni ed ogni altra utile indicazione che sottoscritta da lui e dal Presidente, dovrà essere inviato al Sindaco, all'Assessore al Decentramento e alla IV Commissione Consiliare entro otto giorni. Copia del detto verbale dovrà anche essere affissa all'albo pubblico del quale sarà dotato ogni centro civico.

ART. 12 ASSEMBLEA

L'Assemblea costituita da tutti gli elettori della circoscrizione deve essere convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio di Circoscrizione o di Frazione per riferire sulla sua attività, per ottenere parere sulle sue proposte e per recepire le aspirazioni degli abitanti.

Il Consiglio di Circoscrizione o di Frazione è tenuto a convocare l'assemblea qualora almeno un quinto degli elettori della frazione ne facciano esplicita richiesta.

L'assemblea, con la stessa percentuale di richiedenti, può essere convocata direttamente dal Sindaco, dall'Assessore al Decentramento.

L'Assemblea - mediante ordine del giorno votato a maggioranza e sottoscritto dal almeno un terzo degli elettori della Circoscrizione, può richiedere al Consiglio Comunale lo scioglimento del Consiglio di Circoscrizione, per difetto di funzionalità o per eventuali inadempienze.

Il Consiglio di Circoscrizione o di Frazione terrà rapporti permanenti con tutti i rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Associazioni esistenti nel territorio.

ART. 13 INIZIATIVA DEI CITTADINI

Ogni cittadino, purché abitante nella circoscrizione, ha diritto di presentare petizioni, richieste e proposte, per iscritto al Presidente e ai Consiglieri di Quartiere.

Alle petizioni, richieste e proposte, il Consiglio di Circoscrizione o di Frazione darà una risposta entro venti giorni dalla loro presentazione.

ART. 14
NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI CIRCOSCRIZIONE O DI FRAZIONE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio a scrutinio segreto, con le stesse modalità previste dalla legge per il Sindaco, fra i suoi membri nella seduta di insediamento, che sarà convocata e presieduta dal Consigliere anziano. Il Consigliere anziano fungerà da Presidente, in attesa della elezione del Presidente del Consiglio di Quartiere o di Frazione.

ART. 15
COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

- a) - rappresenta il Consiglio di Circoscrizione o di Frazione a tutti gli effetti.
- b) - convoca e presiede il Consiglio di Circoscrizione o di Frazione e le assemblee generali.
- c) - predispone l'ordine del giorno del Consiglio, tenendo conto delle proposte, richieste ricevute, come indicato negli articoli precedenti.
- d) - dà corso a tutte le decisioni del Consiglio di Circoscrizione o di Frazione.
- e) - Riferisce sulla situazione della Circoscrizione o della Frazione al Sindaco o suo Delegato e alla IV Commissione Consiliare permanente la quale procederà allo studio delle esigenze e richieste dei vari quartieri o Frazioni e farà proposte in merito alla Amministrazione, assicurando un più stretto collegamento fra Comune e Circoscrizione .
- f) - Può essere invitato dalla Giunta, dal Consiglio o da altri consessi elettivi per riferire sui problemi della Circoscrizione o della Frazione.
- g) - Assolve ad ogni altra funzione delegata dal Comune, dal Comprensorio dalla Provincia e dalla Regione.
- h) - Può partecipare, su invito del Presidente, alle sedute della IV Commissione Consiliare Permanente, senza diritto al voto.
- i) - E' responsabile dei fondi e delle attrezzature dei Consigli di Circoscrizione o di Frazione.

ART. 16
SPESE

Alla individuazione delle spese per il funzionamento dei Consigli di Circoscrizione ed alla loro corresponsione provvede il Consiglio Comunale, mediante l'iscrizione di un apposito articolo di Bilancio e l'assunzione delle necessarie deliberazioni.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese che potrà avere luogo previa apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ALLEGATO "A"

CIRCOSCRIZIONE	N°	Sez. Elett.	Elettori
	N° 1	Sez. Elett. 1, 2, 3, 4, 5	3341
	N° 2	" " 29, 30, 31, 32, 33	2729
	N° 3	" " 7, 8, 6, 26, 27, 28	3292
	N° 4	" " 9, 10, 11, 12, 24, 25	2773
	N° 5	" " 19, 21, 22, 23	2415
	N° 6	" " 13, 14, 15, 16, 17, 18	3057
	N° 7	" " 44, 45, 46, 47, 48	3234
	N° 8	" " 41, 42, 43	1981
	N° 9	" " 34 - B. Via Nuova – Incile	518
	N° 10	" " 35 Castelnuovo - Elettori	172
	N° 11	" " 36 Caruscino -	520
	N° 12	" " 37, 38 S. Pelino -	1150
	N° 13	" " 39, 40 Paterno -	1423
	N° 14	" " 49 Antrosano -	378
	N° 15	" " 50 Cese -	687